

## **REGOLAMENTO ATTIVITÀ RUMOROSE**

## **TITOLO - I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Principi e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento si ispira, in primis, ai principi enucleati dalla Carta Costituzionale ex art. 2, 9 e 32 Cost., nell'ottica di tutelare la quiete, espressione del diritto alla salute psico fisica che tiene conto del contesto ambientale.
2. Esso costituisce altresì applicazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, secondo quanto disposto dall'art. 1 L.447/95 e dalla L.R. 89/98, nonché dagli ulteriori decreti attuativi.
3. Il regolamento, nello specifico, disciplina gli aspetti di competenza comunale ex art. art 6, co. 1, lett. e) L.447/95 e attua i relativi poteri di controllo attribuiti ai Comuni ex art. 14 L. 447/95.
4. Ai fini dell'applicazione del regolamento, valgono e si intendono qui richiamate le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti Attuativi.

### **Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore**

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997
2. Valori limite differenziali di immissione – Leq in dB(A): differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). I valori limite sono 5 dB(A) nel periodo diurno e 3 dB(A) nel periodo notturno. Tali limiti non si applicano:
  - nelle aree classificate nella classe VI;
  - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  - se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
  - al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali e da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

### **Art. 3 - Piani aziendali di risanamento acustico (norma transitoria 6 mesi dopo l'approvazione)**

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n. 89/1998, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione dell'aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Firenze e per gli aspetti igienico sanitari della Azienda USL Toscana Centro.
2. Le imprese che non abbiano presentato il PdRA sono comunque tenute ad adeguarsi ai limiti previsti dal PCCA nella zona di riferimento.

### **Art. 4 – Valutazione di impatto acustico**

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate

dalla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013 i seguenti soggetti:

**a.** Titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

**b.** I richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

**2.** Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista forme di comunicazione o segnalazione od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente al diverso atto equivalente. Sono esclusi dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico i richiedenti istanze di autorizzazione, concessione o denunce di inizio attività relative ad attività commerciali quali: vendita al dettaglio (con esclusione dei centri commerciali polifunzionali), commercio all'ingrosso e commercio per conto terzi, attività artigianali di sartoria, ricamo, calzoleria, intaglio, altre attività svolte senza l'ausilio di apparecchi meccanici od elettrici che producono percussioni, vibrazioni o emissioni di suoni o rumori, con dichiarazione esplicita, redatta sotto la propria personale responsabilità da parte del titolare dell'attività.

**3.** Per lo snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, agli interventi di cui alle fattispecie previste dal D.P.R. n. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'impatto acustico dell'attività sia prevedibilmente poco significativo, è applicabile la procedura dell'autocertificazione da effettuarsi dal titolare dell'impresa e/o legale rappresentante sull'apposita modulistica che sarà messa a disposizione dall'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive.

L'atto di notorietà dovrà essere accompagnato da un'asseverazione da parte del tecnico competente in acustica, in conformità all'art. 19 L.241/90.

**4.** La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

**5.** In caso di sub ingresso nella gestione dell'attività rumorosa, il nuovo titolare/gestore dovrà predisporre Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio attestante la conformità della situazione acustica rispetto a quella pregressa.

In particolare, si dovrà dichiarare che risultano non modificati il numero e il tipo di macchinari utilizzati, le modalità operative e gli orari. In caso di difformità, qualora siano state effettuate modifiche anche parziali ma sostanziali, si dovrà procedere secondo la procedura ordinaria indicata nei commi precedenti.

## **Art. 5 Valutazione previsionale di clima acustico**

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito indicati sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 857 del 21/10/2013:

- scuole e asili nido;
- ospedali, case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

## **TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE**

### **Art. 6 - Definizioni e campo di applicazione**

1. Al fine del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al precedente art. 4, per una valutazione della documentazione e per il rilascio del nulla osta acustico di cui all'art. 8 comma 6 della L.447/95 e s.m.i ove previsto, il Comune si avvale del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. ai sensi della L.R. 30/2009 e s.m.i.
3. Nel campo di applicazione del presente Titolo rientrano inoltre i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi, compresi i circoli privati, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto. Il presente titolo si applica inoltre a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero e allo spettacolo;
4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai cantieri e alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, per i quali si fa riferimento agli articoli del Titolo III del presente Regolamento.

### **Art. 7 - Classificazione delle attività**

1. Per le finalità del presente titolo sono definite le seguenti attività, a carattere esemplificativo e non esaustivo:
  - esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'art. 53 L.R.T n. 62/2018 con svolgimento di attività complementari caratterizzati da musica (sottofondo, accompagnamento) ballo, spettacoli, attività di intrattenimento esercitate in ambienti appositamente destinati ed allestiti;
  - sale da giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, scuole di ballo, scuole di musica, sale ballo, palestre per attività sportiva con musica.
2. L'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, Jukebox, casse, fisse o mobili e simili) in attività di cui al comma precedente deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - il suono degli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o privata previa acquisizione di valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica;
  - è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi commerciali o dei circoli (ivi compresi Dehors).
3. E' vietato a tutte le attività produttive effettuare intrattenimenti musicali e sonori che possano essere percepiti all'esterno dei locali.

### **Art. 8 - Istanza per l'esercizio di attività rumorosa permanente**

1. L'istanza per l'utilizzo di strutture da adibirsi ad attività di cui al presente Titolo deve essere corredata da idonea Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e trasmessa al SUAP in via telematica;

**2.** Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento stesso, dandone immediata comunicazione all'interessato con richiesta di integrazione, sino all'acquisizione di quest'ultima.

**3.** Il responsabile del procedimento può richiedere all'A.R.P.A.T. il parere tecnico sulla documentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico; nel caso ricorra la necessità di acquisire il nulla osta ai sensi dell'Art. 8 c.6 della Legge n. 447/1995 e s.m.i., trasmette la documentazione agli uffici / enti interessati, per l'acquisizione del relativo nulla osta.

**4.** Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, le attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

### TITOLO III ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

#### **Art. 9 - Definizioni e campo di applicazione**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio; fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui al successivo art.11, sono da escludersi le attività ripetitive che si svolgono per oltre 30 giorni l'anno, anche non consecutivi, nella stessa localizzazione per le quali si rimanda al Titolo II.

2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere **temporaneo**, ai sensi del presente Regolamento, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre e manifestazioni straordinarie a carattere commerciale, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i lunapark, le manifestazioni sportive e quant'altro necessiti, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo delle sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei inferiori o uguali a 30 giorni.

3. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi, e con allestimenti temporanei inferiori o uguali a 30 giorni, solo se a supporto dell'attività principale licenziata.

4. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, le attività di cantiere qualora utilizzino impianti e macchinari rumorosi, per la cui disciplina si rimanda ai successivi art.11 e 12.

#### **Art. 10 - Autorizzazioni comunali per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995, il presente Titolo III disciplina le autorizzazioni relative al campo di applicazione del presente regolamento per:

- **attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico** nonché per gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, da effettuarsi nelle aree destinate a spettacolo a **carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto**, la cui localizzazione è indicata con apposita campitura nella cartografia allegata al PCCA., qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
- attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, da effettuarsi al di fuori delle aree destinate a spettacolo

2. Le **attività rumorose a carattere temporaneo** si intendono sempre autorizzate ai sensi del presente regolamento qualora rispettino i limiti di emissione e immissione assoluti previsti dal PCCA ed i valori limite differenziali, previa redazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale attestante il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Le attività rumorose a carattere temporaneo possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento, qualora gli organizzatori di tali attività prevedano di superare tali limiti, secondo le modalità riportate ai successivi articoli del presente titolo.

## **Art. 11 - Orari e accorgimenti per la riduzione del disturbo da rumore proveniente dai cantieri edili, stradali o assimilabili**

**1.** L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali è consentita a condizione che siano rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA, senza necessità di autorizzazione ai sensi del presente Regolamento, nei giorni feriali, escluso il sabato e i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e previa Valutazione d'Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica che attesti il rispetto dei limiti di legge, ivi incluso il criterio differenziale.

**2.** Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 comportino il superamento dei valori limite di immissione di cui all'art.2 comma 3 della L. 447/1995, stabiliti per la classe di appartenenza, è rilasciata autorizzazione in deroga nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 12 e 14 del presente regolamento.

**3.** All'interno dei cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione in materia di emissione acustica ambientale relativamente alle macchine e attrezzature destinate a lavorare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e compatibilmente con la sicurezza del cantiere, gli avvisatori acustici dovranno essere utilizzati in modo limitato se non sostituibili con altro tipo luminoso.

## **Art. 12 – Autorizzazioni comunali in deroga semplificate – cantieri**

**1.** È possibile fare ricorso all'autorizzazione in deroga semplificata in caso di cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a.** giorni ed orari lavorativi: dal lunedì al venerdì in fascia oraria compresa dalle ore 08:00 alle ore 19:00
- b.** limiti acustici: 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne e 70 dB(A) negli altri casi
- c.** durata dei lavori: fino a cinque giorni (Comunicazione - allegato 3) e fino a 20 giorni (Richiesta deroga acustica semplificata – All. 4)

**2.** Nel caso di cantieri con durata superiore a cinque (5) giorni lavorativi, la domanda di autorizzazione (All. 4 e/o All. 5) dovrà contenere:

- a.** una relazione redatta dal tecnico competente da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

Le misure fonometriche atte a determinare il rispetto dei limiti devono avere una durata di almeno trenta minuti consecutivi;

- b.** l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;

**c.** una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;

- d.** una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di

emissione sonora prodotti;

**3.** nel caso di cantieri limitati alle sole lavorazioni di rimozione e posa asfalto e risanamento e ripristino degli avvallamenti della carreggiata (ad esclusione delle lavorazioni sui chiusini e/o marciapiedi non riconducibili ad operazioni di asfaltatura) la domanda di autorizzazione (all. 5) richiede l'obbligo da parte del richiedente del rispetto della potenza sonora dei macchinari impiegati e dei seguenti limiti acustici:

1	Il cantiere agisce ad una distanza compresa nell'intervallo $=/ >$ a m. 3 e $<$ a m. 5 dalla facciata del ricettore più prossimo.	Il livello di rumore misurato a m. 1 dalla facciata è pari a circa 87dB(A)
2	Il cantiere agisce ad una distanza compresa nell'intervallo $=/ >$ a m. 5 e $<$ a m. 10 dalla facciata del ricettore più prossimo.	Il livello di rumore misurato a m. 1 dalla facciata è pari a circa 84dB(A)
3	Il cantiere agisce ad una distanza compresa nell'intervallo $=/ >$ a m. 10 dalla facciata del ricettore più prossimo.	Il livello di rumore misurato a m. 1 dalla facciata è pari a circa 80dB(A)

**4.** Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga semplificata non è necessaria l'acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

### **Art. 13 – Appalti annuali per manutenzione strade e sottoservizi**

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrono le condizioni. Le ditte risultanti aggiudicatarie dei lavori dovranno presentare alla Direzione Ambiente una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

- i valori limite da conseguire;
- dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art. 18 del presente regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatarie degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare alla Direzione Ambiente la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00 per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale.

## **Art. 14 – Autorizzazioni comunali in deroga–manifestazioni a carattere temporaneo**

**1.** Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all’aperto o zone silenziose, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, e con gli stessi recettori, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l’anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, non superiore a:

- a.** se all’aperto e organizzate o patrociniate dagli enti locali e soggetti pubblici:
  - trenta giorni per le aree di classe acustica V e VI;
  - venticinque giorni per le aree di classe IV;
  - venti giorni per le aree di classe III;
  - quindici giorni per le aree di classe I e II, fermo restando quanto previsto nei commi 5 e 6 del presente articolo;
- b.** se all’aperto ed organizzate da soggetti privati:
  - venti giorni in aree di classe V e VI;
  - quindici giorni in aree di classe IV;
  - dieci giorni in aree di classe III;
  - cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto nei commi 5 e 6 del presente articolo;
- c.** se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate

**2.** I limiti massimi di giorni indicati al precedente comma 1 lettera a) e lettera b) sono riferiti all’area interessata e ai recettori maggiormente disturbati dall’impatto acustico e non possono essere sommati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.

**3.** Le attività temporanee e manifestazioni da svolgersi al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all’aperto o zone silenziose, ricadenti in classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, possono essere derogate in modalità semplificata alle seguenti condizioni:

- a.** giorni ed orari lavorativi: tutti i giorni dell’anno in fascia oraria compresa dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
- b.** limiti di emissione in ambiente esterno: 70 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 60 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00;
- c.** limiti di emissione in ambiente interno con finestre aperte: 65 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 55 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00
- d.** limiti di emissione in ambiente interno con finestre chiuse: 60 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 50 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00

**4.** Ai fini del rilascio dell’autorizzazione in deroga semplificata il richiedente ha l’obbligo di:

- a. inviare una Comunicazione (All. 1) quando la durata massima dell’attività o della manifestazione è pari a tre (3) giorni previa loro disponibilità nell’arco dell’anno solare, indicando i giorni e fornendo la seguente documentazione:
  - 1) una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
  - 2) taratura dell’impianto elettroacustico;
  - 3) dichiarazione e sottoscrizione di un tecnico competente;
  - 4) eventuale provvedimento amministrativo attestante l’interesse pubblico per la manifestazione da eseguire (patrocinio, collaborazione con i quartieri o altro).

In caso l’attività o la manifestazione organizzata siano già state svolte in precedenza alle medesime condizioni (tipologia e collocazione dell’evento e delle attrezzature) e non vi siano variazioni rispetto all’area interessata circostante dove sono presenti i ricettori potenzialmente esposti al rumore, sarà

sufficiente inviare la comunicazione allegando la documentazione presentata in fase di prima istanza.

In caso l'attività o la manifestazione si svolga in orario dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e sia organizzata in collaborazione con i quartieri, così come riconosciuto e formalizzato dal collegio di presidenza del quartiere interessato, sarà sufficiente inviare la comunicazione includendo solamente il provvedimento amministrativo attestante l'interesse pubblico per la manifestazione. La presente semplificazione avrà attuazione solo a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale di specifiche Linee Guida operative per la gestione di questi eventi.

**5.** In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrociniate da enti locali e soggetti pubblici, l'autorizzazione in deroga può essere rilasciata anche in aree in classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) se e solo se:

- a.** la stessa sia rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla L. 394/1991, dalla L.R. 49/1995, dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49);
- b.** sia acquisito il parere positivo dell'ente gestore dell'area.

**6.** L'autorizzazione di cui al comma 5 del presente articolo:

- a.** può essere concessa una sola volta all'anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di mitigazione da attuare affinché l'incremento delle emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni;
- b.** la porzione dell'area per la quale viene richiesta la deroga sia puntualmente individuata nell'ambito dell'autorizzazione; i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per tutta la durata dell'evento.

**7.** Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga semplificata non è necessaria l'acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

#### **Art. 15 – Autorizzazioni comunali in deroga semplificate – manifestazioni effettuate dentro le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo**

**1.** Le Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, verranno autorizzate alle stesse condizioni previste all'art. 14 del presente regolamento.

#### **Art. 16 – Autorizzazioni comunali in deroga non semplificate – cantieri e manifestazioni**

**1.** Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga il richiedente ha l'obbligo di compilare il modulo di richiesta (All. 6) al quale allegare:

- a.** Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere redatta da tecnico competente in acustica, costituito da:
  - elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici

di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;

- durata della manifestazione o del cantiere;
- eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività nell'ambito della manifestazione o del cantiere;
- i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità alle norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione (DLgs n. 262/2002).

**b.** Attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti alla competente USL.

2. Anche le Autorizzazioni in deroga non semplificate concorrono ai limiti massimi di giorni autorizzabili per ciascuna area di cui al comma 1 dell'art. 14

## **Art. 17 – Richiesta proroghe di deroga per cantieri**

1. L'autorizzazione in deroga rilasciata dalla Direzione Ambiente relativa alle lavorazioni rumorose derivate da cantieri, di cui agli artt. 12 e 16 del presente regolamento, può essere prorogata solo qualora risultino ancora in corso di validità e fino a un massimo di due volte nell'arco di un anno a partire dalla data di fine dell'esecutività dell'atto di deroga.

2. La richiesta di cui al comma 1 (All. 7) dovrà essere inviata via P.E.C. alla Direzione Ambiente con una marca da bollo e con allegata dichiarazione firmata dal tecnico competente in acustica in cui si attesta che le lavorazioni, le attrezzature e i macchinari sono rimaste invariate rispetto a quanto enunciato da precedente relazione.

## **Art. 18 – Emergenze**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

## **Art. 19 – Grandi opere**

Ai fini del presente articolo vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un'articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità. Nei bandi di gara per l'appalto delle opere di cui al presente articolo dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatarie di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento. Le autorizzazioni in deroga rilasciate dalla Direzione Ambiente, previo parere dell'A.S.L., per le grandi opere sono suddivise in due fasi distinte:

**a.** una parte generale che ha valore per tutta la durata dei lavori per ottenere la quale, il soggetto appaltante deve presentare una domanda contenente:

1. una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati da individuare con apposita planimetria;
2. una procedura di accettazione redatta dalla direzione del cantiere, dei macchinari che vi operano che sostituisce l'elenco previsto dalla D.C.R. 77/00 e contenente: le caratteristiche delle macchine che

possono essere accettate nel cantiere, il nominativo del responsabile di tale decisione, le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari, le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;

3. l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.

b. una parte di dettaglio per ogni fase della lavorazione, per ottenere la quale il soggetto appaltante dell'esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale.

## **Art. 20 - Modalità di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni in deroga**

1. Qualora il richiedente dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, , dovrà indirizzare alla Direzione Ambiente specifica domanda di autorizzazione in deroga con due marche da bollo. Tale domanda va inoltrata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività se trattasi di deroga ordinaria e di almeno 15 giorni se di deroga semplificata.

2. Se trattasi di deroga acustica ordinaria, l'Ufficio competente, valutate le motivazioni e sentito il parere della Azienda USL Toscana Centro, rilascia l'autorizzazione in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea con eventuali proprie prescrizioni.

3. Se trattasi di deroga acustica semplificata, l'Ufficio competente, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

4. Nel caso di attività rumorosa derivante da cantieri edili, stradali o assimilabili la cui durata non superi i 5 giorni lavorativi, è sufficiente la presentazione da parte del titolare dell'attività, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, della sola istanza (All. 3) con la quale viene richiesta l'autorizzazione al superamento dei limiti di zona e dichiarato il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

In assenza di specifica comunicazione da parte del Comune nel termine di 5 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta si intende concessa.

5. nel caso di attività derivante da manifestazioni che non superino i 3 giorni nell'anno solare e nella stessa area è sufficiente la presentazione da parte del richiedente, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, della sola istanza (All. 1) con la quale viene richiesta l'autorizzazione al superamento dei limiti di zona e dichiarato il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

In assenza di specifica comunicazione da parte del Comune nel termine di 5 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta si intende concessa.

## **Art. 21 - Registro delle autorizzazioni in deroga**

Sul sito web del Comune (portale GEOWEB) OPENDATA è pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni in deroga rilasciate sul proprio territorio ai sensi del presente regolamento.

## **TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 - Controlli**

**1.** Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, del Corpo di Polizia Municipale e dell’A.R.P.A.T.. A tale proposito:

- il Corpo di Polizia Municipale effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da: pubblici spettacoli, circoli privati, pubblici esercizi, alberghi, attività commerciali;
- l’A.R.P.A.T. effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da: attività industriali, attività artigianali, attività sportive, infrastrutture di trasporto.

**2.** L’A.R.P.A.T. e il Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, provvedono ad effettuare le misurazioni fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare a mezzo PEC alla Direzione Ambiente un rapporto con l’indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché di eventuali misure da adottare.

### **Art. 23 - Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività produttive, professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto)**

Il Comune che riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore attiva la sua funzione di vigilanza e controllo nei seguenti modi:

**1.** effettua una verifica interna preliminare o anche con sopralluogo sul campo da parte degli uffici comunali competenti, che, sulla base dei piani aziendali se presentati o di altre informazioni in suo possesso, portino ad una risposta sulla completezza documentale prima dell’attivazione del procedimento e del controllo strumentale; una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute, presentate in relazione all’attività presunta disturbante, invita il titolare a verificare<sup>1</sup> per proprio conto i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell’attività svolta nel suo complesso, fissando un termine di tempo (indicativamente 30 giorni) per riferire circa l’eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell’attività, se riscontrati/a come rumorosi/a oltre i limiti;

**2.** nel corso dell’attività di cui al comma 1, effettua i controlli circa il rispetto degli orari previsti dalle autorizzazioni e della attivazione di sorgenti non preventivamente dichiarate (tipico la diffusione di musica non citata nella VIAC o non prevista all’atto della richiesta di autorizzazione);

**3.** qualora il titolare dell’attività non accolga l’invito del Comune alla verifica di cui al punto 2 o qualora dopo la verifica in proprio del titolare e l’eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o delle attività persista il disagio segnalato, si potrà procedere all’attivazione di A.R.P.A.T. o del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge;

**4.** richiede il deposito di una copia della Relazione Tecnica (VIAC) firmata da un tecnico competente ex art. 16 , Legge regionale 89/98 e s.m.i., qualora le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità acustica, corredato della relativa tempistica di intervento;

**5.** attiva il procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990, dandone comunicazione alle parti interessate; a seguito del ricevimento della relazione tecnica di misura di A.R.P.A.T.,o della Polizia Municipale nel caso essa attesti il superamento dei limiti, gestisce il procedimento sanzionatorio;

---

<sup>1</sup> Questa fase di “autocontrollo” è da intendersi come un’opportunità (e non un obbligo) data al titolare dell’attività, in luogo dell’immediata attivazione dell’Ente di controllo. Utilizzando questa opportunità potrebbe risultare necessaria l’effettuazione di misure fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall’attività potenzialmente inquinante; è evidente che in questi casi la collaborazione dell’esponente diventa indispensabile per lo svolgimento delle misurazioni..

**6.** adotta provvedimenti accessori di diffida o emette un'ordinanza sindacale o dirigenziale che può includere un nuovo controllo da parte di A.R.P.A.T.<sup>2</sup>, nello stesso sito, sulla stessa attività e sulla stessa sorgente, per verifica dell'efficacia degli interventi, seguendo la procedura di legge;

**7.** aggiorna l'archivio dei provvedimenti accessori emessi.

#### **Art. 24 - Attività escluse dal controllo**

Restano escluse dall'applicazione della presente disciplina i rumori causati da:

- a. suono di campane e orologi campanari, nel caso di richiamo ai fedeli;
- b. autospurghi;
- c. attività di raccolta, compattamento, spazzamento e trasporto di rifiuti solidi urbani e delle frazioni destinate alla raccolta differenziata, nonché attività di pulizia delle caditoie stradali
- d. feste patronali;
- e. manifestazioni sportive;
- f. comportamenti di privati cittadini all'interno delle abitazioni o dei condomini
- g. Capodanno

#### **Art. 25 - Sanzioni**

**1.** Ferme le sanzioni penali, il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto altresì alle sanzioni amministrative ex art. 10 L. 447/95 ed ex art. 17 LR. 89/98.

**2.** In aggiunta, per l'accertata, omessa predisposizione di documentazione di impatto acustico, il Comune di Firenze provvede a diffidare l'attività incorsa nell'omissione, concedendo un periodo di tempo ritenuto congruo per ottemperare, comunque non superiore a 30 giorni.

**3.** Nel termine suindicato, deve essere trasmessa agli Uffici della Direzione Ambiente del Comune di Firenze idonea VIAC, redatta da tecnico competente in acustica.

Analogo procedimento viene attivato per le difformità delle apparecchiature rispetto alla VIAC presentata.

**4.** Laddove non si provveda a eseguire le richieste di cui sopra, il Comune, nella sua funzione di vigilanza e controllo ex art. 14 L. 447/95, sollecita verifiche da parte degli organi tecnici preposti (PM o A.R.P.A.T.).

**5.** In ogni caso, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e, in particolare, fra l'altro, a seguito di almeno due inottemperanze alle diffide Comunali di cui sopra e in presenza di plurimi esposti o segnalazioni di disturbi arrecati ai residenti dall'attività rumorosa, il Sindaco potrà ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, prescindendo da misurazioni sul superamento dei limiti acustici.

**6.** Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, a seguito di segnalazione relativa al disturbo da rumore, il Comune di Firenze procede tendenzialmente in conformità all'art. 4 delle linee Guida della giunta Regionale Toscana, Delib. n. 490 del 16/06/2014, conservando tuttavia la discrezionalità che gli compete nella valutazione della gravità del caso concreto.

---

<sup>2</sup> Nel caso di controlli ARPAT reiterati si applica quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 della Legge regionale n. 30/2009. In particolare se il Comune richiede tali controlli deve farsi carico di segnalare al titolare dell'attività l'obbligo di corrispondere ad ARPAT l'onere previsto secondo le modalità da essa comunicate. Tale comunicazione può essere posta nella stessa ordinanza con cui è richiesto al titolare dell'attività un intervento di risanamento.

**7.** nelle more delle procedure indicate dalle Linee Guida succitate, si precisa, tuttavia, che laddove dovesse intervenire un cambio di ragione sociale e/o subingresso, a qualsiasi titolo, nella impresa/società e/o nella gestione della medesima attività disturbante, il cedente è tenuto a informare il subentrante/cessionario su avvii del procedimento già in essere e/o diffide già comminate sulla base delle linee Guida.

**8.** Il cessionario/subentrante, al contempo, avrà l'onere di chiedere informazioni al dante causa sulla situazione pregressa dell'attività rumorosa e avrà in ogni caso titolo per esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti dell'Amministrazione comunale per conoscere eventuali pendenze in tema di acustica.

**9.** Fermo restando che chiunque gestisca un'attività rumorosa è tenuto al rispetto della normativa di specie, le ulteriori prescrizioni contemplate dal presente regolamento mirano a responsabilizzare ulteriormente i soggetti che eventualmente si alternino nella gestione di una medesima attività.

**10.** I suddetti non potranno infatti invocare la non conoscenza di provvedimenti/diffide pregressi al fine di evitare l'eventuale inibitoria disposta con ordinanza sindacale ex art. 9 L. 447/95, essendo preminente l'interesse alla quiete pubblica.

**11.** L'amministrazione comunale prenderà in considerazione primariamente il reiterato e grave disturbo arrecato ai residenti.

**12.** Ai fini di quanto sopra, per medesima attività deve considerarsi ogni attività produttiva, ricompresa nel campo di applicazione del presente regolamento, intesa nella sua dimensione fattuale, a prescindere dalla denominazione o forma societaria, e avente uguale collocazione di luogo rispetto ad attività precedenti già destinatarie di provvedimenti dell'Amministrazione comunale per problematiche relative al rumore.

## **Art. 26 – Sospensione dell'attività rumorosa**

Fermo tutto quanto chiarito nell'articolo 25, in particolare per quel che concerne la discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare caso per caso le azioni più idonee da intraprendere a seconda della gravità, di norma, le autorità competenti - A.R.P.A.T. e Corpo di Polizia Municipale – nel caso in cui verifichino, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni alla Direzione Ambiente che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali.

In particolare, il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare alla Direzione Ambiente quali provvedimenti abbia attuato per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al precedente capoverso l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività, secondo il modello prestampato;
- valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di autorizzazione o di relazione redatta da tecnico competente in acustica;

- relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscano il rispetto dei limiti di legge.

#### **Art. 27 – Istanze e segnalazione del disturbo**

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze (allegato n. 8).

#### **Art. 28 – Allegati**

Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.

### **ALLEGATI**

Allegato 1 - COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA - DEROGA SEMPLIFICATA per manifestazioni in aree destinate e non destinate a spettacolo a carattere temporaneo, in classe acustica III, IV, V - non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura). Durata fino a 3 giorni lavorativi

Allegato 2 - DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

per manifestazioni in aree destinate e non destinate a spettacolo a carattere temporaneo, in classe acustica III, IV, V - non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

Allegato 3 - COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA SEMPLIFICATA (cantieri edili, stradali ed assimilati che rientrano nella deroga semplificata - in aree III, IV, V - non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura). Durata del cantiere: fino a 5 giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi

Allegato 4 - DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura)

Durata del cantiere: fino a 20 giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi

Allegato 5 - COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA - DEROGA SEMPLIFICATA PER MANUTENZIONE STRADALE (anche annuale). LIMITATA ALLE SOLE LAVORAZIONI DI RIMOZIONE E POSA ASFALTO E RISANAMENTO E RIPRISTINO DEGLI AVVALLAMENTI DELLA CARREGGIATA

(ad esclusione delle lavorazioni sui chiusini e/o marciapiedi non riconducibili ad operazioni di asfaltatura)

Allegato 6 - DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DI TIPO NON SEMPLIFICATO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (MANIFESTAZIONI E CANTIERI)

Allegato 7 - DOMANDA DI PROROGA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI

Allegato 8 - ESPOSTI E SEGNALAZIONI DI DISTURBO DA FONTI DI RUMORE